

Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'art. 38 dello Statuto di Ateneo

(Emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017, n. 778)

Articolo 1 (Riferimenti normativi)

1. La composizione, la nomina e il funzionamento del Collegio di Disciplina, nonché il relativo procedimento, sono regolati dall'art. 10 l. 30 dicembre 2010, n. 240, e dallo Statuto di Ateneo. Si applicano altresì gli articoli del presente regolamento.

Articolo 2 (Equilibrio di genere)

1. Nella designazione dei componenti il Collegio di Disciplina deve essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere.

Articolo 3 (Cessazione dall'ufficio)

1. Costituiscono causa di cessazione dall'ufficio di componente il Collegio di Disciplina la cessazione dal servizio, il passaggio ad altro ruolo o ad altra fascia docente e le dimissioni del componente.

2. La cessazione dall'ufficio è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in relazione alle istanze di dimissioni.

3. Nell'ipotesi di cessazione dall'ufficio di uno dei componenti effettivi, questo è sostituito dal componente supplente. In tal caso, ad integrazione del collegio, si procede alla designazione di un nuovo supplente. Se cessa dall'ufficio un componente supplente, si procede alla designazione di un nuovo componente supplente.

Articolo 4 (Funzionamento)

1. La sezione competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento di disciplina e ad esprimere il parere conclusivo è quella corrispondente alla fascia o al ruolo di appartenenza dell'incolpato al momento della commissione del fatto oggetto di contestazione.

2. Qualora i fatti oggetto di contestazione siano molteplici o comunque reiterati nel tempo, è competente la sezione corrispondente alla fascia o al ruolo di appartenenza dell'incolpato al momento della commissione dell'ultimo fatto oggetto di contestazione in ordine di tempo.

3. Il Collegio di Disciplina prosegue la propria attività, fino alla deliberazione, con la medesima composizione della prima seduta. Soltanto in caso di impedimento permanente di uno dei componenti, questo è sostituito dal componente supplente.

Articolo 5 (Astensione)

1. Ogni componente il Collegio ha l'obbligo di astenersi

a) se ha interesse nel procedimento o in altro vertente sugli stessi fatti;

b) se è coniuge, convivente o commensale abituale dell'incolpato o di alcuno dei suoi difensori;

c) se egli stesso, ovvero anche il suo coniuge o il suo convivente o il suo commensale abituale, è parente fino al quarto grado ovvero affine fino al secondo grado dell'incolpato o di alcuno dei suoi difensori;

d) se egli stesso ovvero anche il suo coniuge o il suo convivente o il suo commensale abituale ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con l'incolpato o con alcuno dei suoi difensori;

e) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nel medesimo procedimento, o vi ha deposto come testimone, o comunque vi ha partecipato a qualsiasi altro titolo.

2. Quando sussistano altre motivate ragioni di opportunità, il componente può comunque chiedere di astenersi.

3. Sulla richiesta di astensione decide, entro cinque giorni, il Presidente del Collegio. Se l'istanza è avanzata da quest'ultimo, decide il Rettore, sempre entro cinque giorni.

4. Il componente obbligato o autorizzato all'astensione è sostituito dal membro supplente.

Articolo 6 (Ricusazione)

1. L'incolpato può proporre, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione di cui all'articolo 9, 1° comma, del presente Regolamento, istanza di ricusazione di uno dei componenti il Collegio di Disciplina, nei casi nei quali questi ha l'obbligo di astenersi.

2. Sull'istanza di ricusazione decide il Presidente del Collegio entro cinque giorni dalla presentazione. Se la ricusazione riguarda il Presidente, decide il Rettore, sempre nei cinque giorni.

3. Il componente ricusato è sostituito dal membro supplente.

Articolo 7 (Diritto di difesa)

Al fine di assicurare il diritto di difesa all'incolpato, a seguito di avvio del procedimento disciplinare da parte del Rettore, la contestazione di addebiti, notificata all'interessato, deve contenere:

a) la dettagliata descrizione dei fatti contestati;

b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso;

c) la fissazione del termine, non inferiore a dieci giorni feriali successivi alla ricezione della contestazione, entro il quale può presentare memorie e osservazioni;

d) l'indicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore, munito di delega scritta.

Articolo 8 (Avvio del procedimento disciplinare)

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Rettore.

2. Il Rettore dà avvio al procedimento disciplinare sulla base di segnalazioni pervenute e/o fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente che possono consistere, in maniera non esaustiva, in note, esposti, articoli di giornale, purché circostanziati, sentenze e/o provvedimenti giudiziari.

3. Entro dieci giorni dalle segnalazioni pervenute e/o dalla conoscenza dei fatti, il Rettore trasmette la contestazione di cui all'articolo precedente all'incolpato e, contemporaneamente, lo convoca, dinanzi a sé o al suo delegato, per essere sentito sui fatti, fissando l'audizione entro e non oltre i sette giorni successivi.

4. All'audizione l'incolpato può farsi assistere da un difensore e può, in ogni caso, presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni.

5. Il Rettore o il suo delegato può anche procedere ad acquisire eventuali testimonianze ritenute utili.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto e valutati gli elementi a disposizione a seguito dell'attività istruttoria sopra descritta, il Rettore, anche a richiesta del suo delegato, può archiviare il procedimento, irrogare la sanzione della censura oppure, se ritiene che la sanzione da irrogare sia superiore alla censura, trasmettere gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.

Articolo 9 (Procedimento dinanzi al Collegio di Disciplina)

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina fissa l'adunanza per il contraddittorio entro i venti giorni successivi alla ricezione degli atti del procedimento e della proposta formulata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente e ne dà comunicazione all'incolpato e al Rettore o al suo delegato.

2. L'adunanza del Collegio non è pubblica e possono parteciparvi soltanto l'incolpato, eventualmente assistito dal suo difensore, e il Rettore o il suo delegato.

3. Il Collegio, per motivi istruttori, può richiedere l'acquisizione di ulteriori atti o documenti ovvero l'audizione di testimoni. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Articolo 10 (Parere del Collegio di Disciplina)

1. Nei trenta giorni successivi all'adunanza, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.

2. Qualora il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato.

3. In tutti gli altri casi, rilascia il proprio parere al Rettore, affinché venga trasmesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 (Delibera del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza degli studenti.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 5 del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.

3. Le delibera del Consiglio che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante. Il Rettore notifica la delibera a tutte le parti interessate ed eventualmente dà alla stessa immediata esecuzione con proprio decreto.

Articolo 12 (Rapporti con il processo penale)

1. Non può essere iniziato un procedimento disciplinare e, se già promosso, deve essere sospeso nei casi previsti dal T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Si applica la l. 27 marzo 2001, n. 97 e successive modifiche.

Articolo 13 (Applicazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del Regolamento medesimo.